



IL MATRIMONIO – PARTE II

Sommario

Benvenuti!

In questa seconda lezione sugli istituti matrimoniali, approfondiremo:

- le condizioni per contrarre matrimonio
- il regime patrimoniale della famiglia nella sua evoluzione storica
- le singole categorie di beni che, nel loro complesso, formano la comunione legale.

Cominciamo!

Le condizioni per contrarre matrimonio

La Sezione I del Capo III, collocata nel Titolo VI e composta dagli artt. 84–92 c.c., disciplina le condizioni per contrarre validamente matrimonio e le individua specificamente in:

- età
- capacità d'agire
- libertà di stato
- assenza di legami di parentela, affinità o adozione tra i nubendi
- diversità di sesso.

Analizziamole nel dettaglio.

Età

Ai sensi dell'art. 84 c.c., i minori di età non possono validamente contrarre matrimonio.

Tuttavia, laddove un **sedicenne** ne faccia richiesta, incardinando un apposito procedimento di volontaria giurisdizione, il Tribunale – accertata la **maturità psico fisica** dell'istante e la fondatezza delle ragioni addotte – può autorizzare l'unione coniugale al ricorrere di **gravi motivi**.

La ratio sottesa a questa disposizione è di collocare in capo all'Autorità Giudiziaria, in mancanza del requisito della maggiore età, l'accertamento della maturità del nubendo minorenni e della libertà della propria scelta di contrarre matrimonio. Per fare un esempio, la richiesta di un minore di celebrare un cosiddetto matrimonio riparatore non verrà accolta dal Giudice se non sarà sorretta da un sufficiente grado di maturità dell'istante e se non verrà adottata una particolare situazione di pericolo e pregiudizio per i futuri coniugi, o se emergerà che la domanda stessa è stata condizionata dalla volontà di altri soggetti. Secondo la dottrina prevalente, si ritiene che la mancanza del requisito dell'età minima determini una vera e propria incapacità giuridica a contrarre matrimonio.

Capacità

L'art. 85 c.c. dispone che l'interdetto per infermità mentale non può contrarre matrimonio.

È agevole comprendere le ragioni di tale divieto: chi patisce un'infermità mentale grave al punto da giustificare l'interdizione non è in grado di assumere gli obblighi che nascono dal vincolo matrimoniale.

Per gli stessi motivi, l'interdetto **legale** (colui cioè che è stato raggiunto da una pena accessoria che limita il pieno compimento di atti di natura patrimoniale), l'inabilitato e il beneficiario dell'amministrazione di sostegno (salvo espressa previsione del divieto di nozze nel provvedimento che dispone questa misura di tutela) possono unirsi validamente in matrimonio.



Libertà di stato

Per espressa previsione dell'**art. 86 c.c.**, **chi ha già contratto in precedenza matrimonio civile non può costituire un nuovo rapporto di coniugio.**

In ossequio al principio monogamico, perché un soggetto già sposato possa riacquisire lo stato libero, deve verificarsi una delle seguenti condizioni:

- intervento di una sentenza di scioglimento del matrimonio civile
- intervento di una sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario
- intervento di una sentenza di delibazione della sentenza ecclesiastica con cui sia stato annullato un matrimonio canonico
- morte o dichiarazione di morte presunta dell'altro coniuge.

La recente introduzione della Legge Cirinnà (che, come sappiamo, ha disciplinato nel nostro Ordinamento le Unioni civili tra persone dello stesso sesso) ha imposto la modifica della disposizione, con la conseguenza che l'art. 86 c.c. equipara, ai fini del possesso dello stato libero, anche il non essere vincolati da una precedente Unione civile.

Vincolo di parentela, affinità o adozione

Per prima cosa facciamo chiarezza sul significato della terminologia giuridica che stiamo per analizzare.

La **parentela** è definita dall'**art. 74 c.c.** come il vincolo tra persone che discendono da uno stesso stipite, a prescindere dal fatto che il rapporto di filiazione si sia verificato nell'ambito di un legame matrimoniale, adottivo (ad eccezione delle ipotesi di adozione di persone maggiorenni) o di fatto.

La linea della parentela è retta tra *le persone di cui l'una discende dall'altra*, mentre, se c'è uno stipite comune, ma manca il rapporto di diretta discendenza, la parentela sarà collaterale (**art. 75 c.c.**).

L'**affinità**, invece, è il vincolo di un coniuge con i parenti dell'altro coniuge nella linea e nel grado in cui il coniuge è parente (**art. 78 c.c.**).

Tanto premesso, ai sensi dell'**art. 87 c.c.**, **è vietato il matrimonio fra coloro che sono legati da vincoli di parentela in linea retta all'infinito** (ascendenti, discendenti, fratelli e sorelle germani, consanguinei o uterini) **e in linea collaterale entro il secondo grado, affinità in linea retta o adozione.**

Il bene giuridico sotteso a tale previsione è la prevenzione dall'incesto, ritenuto reato dalla legge.

Delitto

L'**art. 88 c.c.** disciplina un impedimento di ordine pubblico inderogabile, applicabile a chiunque (cittadino o straniero) celebri matrimonio in Italia.

Ai sensi della citata disposizione, infatti, **non possono contrarre matrimonio tra loro le persone delle quali l'una è stata condannata per omicidio consumato o tentato sul coniuge dell'altra.**

Tale divieto non consegue al delitto in quanto tale, ma dalla formale condanna intervenuta prima del matrimonio.

Divieto temporaneo di nuove nozze

Il divieto temporaneo di contrarre nuove nozze, disciplinato dall'**art. 89 c.c.**, **impedisce alla donna di unirsi in matrimonio prima che siano decorsi trecento giorni dallo scioglimento, annullamento o cessazione degli effetti civili del matrimonio precedente**, salvo *i casi in cui lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del precedente matrimonio siano stati pronunciati in base all'articolo 3, n. 2, lettera b)* (quando sia passata in giudicato la separazione giudiziale fra i coniugi, ovvero sia stata omologata la separazione consensuale, oppure, infine, sia intervenuta



separazione di fatto da almeno due anni *ed ff*) (cioè nelle ipotesi di matrimonio non consumato), della legge 1° dicembre 1970, n. 898, e nei casi in cui il matrimonio sia stato dichiarato nullo per impotenza, anche soltanto a generare, di uno dei coniugi.

Siamo di fronte a un impedimento connesso alla necessità di dare certezza alla paternità dei figli ed evitare la presunzione di paternità per i nati prima del termine indicato.

Si tratta di un divieto dispensabile: il Tribunale può, quindi, autorizzare il matrimonio, quando vi sia l'insussistenza di uno stato di gravidanza o l'assenza di coabitazione con l'ex coniuge nei trecento giorni precedenti lo scioglimento del matrimonio.

Regime patrimoniale della famiglia

Con la costituzione del vincolo matrimoniale, i coniugi sono chiamati anche a disciplinare i rapporti economici che è necessario gestire in costanza di matrimonio.

Prima della Riforma del Diritto di Famiglia del 1975, il regime patrimoniale legale della famiglia (che, dunque, operava in automatico ed a prescindere da una espressa scelta, in tal senso, dei nubendi) era quello della separazione dei beni. Detto altrimenti, ciascun coniuge restava titolare dei propri beni e non maturava alcun diritto su quelli che l'altro avesse acquisito in costanza di matrimonio.

Ciò determinava un elevato rischio di squilibrio (patrimoniale e relazionale) a danno della donna che, nella maggior parte dei casi, svolgeva unicamente mansioni di lavoro domestico e non poteva contare su fonti di reddito autonome ed esterne alla famiglia.

Successivamente al menzionato intervento riformatore, sono state apportate rilevanti modifiche alle disposizioni contenute nel Capo VI (rubricato, appunto, **Del regime patrimoniale della famiglia**), Titolo VI del Libro I, con una radicale inversione di tendenza.

Ai sensi dell'attuale formulazione dell'art. 159 c.c., infatti, **il regime patrimoniale legale della famiglia in mancanza di diversa convenzione stipulata ai sensi dell'art. 162 Codice Civile è costituito dalla comunione dei beni.**

Ciò significa che, laddove i coniugi, in sede di predisposizione dell'atto matrimoniale o di atto pubblico precedente o successivo alle nozze, non dichiarino di volersi avvalere del regime di separazione legale, i rapporti economici tra loro saranno regolati dalla comunione legale.

La comunione legale:

- *non* ha carattere universale, poiché dalla stessa sono escluse alcune categorie di beni
- *non* è necessaria, poiché, come visto, i coniugi possono convenzionalmente optare per un diverso regime patrimoniale
- è vincolata, cioè impedisce ai singoli coniugi di acquistare cespiti senza che anche l'altro partecipi alla loro titolarità, o di disporre autonomamente dei beni facenti parte della comunione.

Non bisogna confondere, però, il regime patrimoniale in commento con la cosiddetta **comunione ordinaria**. Quest'ultimo è un istituto che afferisce ad una comunione per quote in cui ogni contitolare può disporre sì della propria quota, ma non dell'intero bene senza il consenso degli altri contitolari, vigendo la regola dell'amministrazione congiuntiva o a maggioranza.

Al contrario, nel regime patrimoniale legale della famiglia, entrambi i coniugi esercitano disgiuntamente l'amministrazione dei beni tranne che per gli atti di natura straordinaria.

Il catalogo dei beni facenti parte della comunione legale è riportato dall'**art. 177 c.c.**

Costituiscono oggetto della comunione:

a) *gli acquisti compiuti dai due coniugi insieme o separatamente durante il matrimonio, ad esclusione di quelli relativi ai beni personali;*

b) *i frutti dei beni propri di ciascuno dei coniugi, percepiti e non consumati allo scioglimento della comunione;*



c) i proventi dell'attività separata di ciascuno dei coniugi se, allo scioglimento della comunione, non siano stati consumati;

d) le aziende gestite da entrambi i coniugi e costituite dopo il matrimonio.

Qualora si tratti di aziende appartenenti ad uno dei coniugi anteriormente al matrimonio ma gestite da entrambi, la comunione concerne solo gli utili e gli incrementi.

L'art. 179 c.c. elenca, invece, seppur in maniera non tassativa, i **beni personali** dei singoli coniugi che, quindi, non cadranno in comunione:

«Non costituiscono oggetto della comunione e sono beni personali del coniuge:

a) i beni di cui, prima del matrimonio, il coniuge era proprietario o rispetto ai quali era titolare di un diritto reale di godimento;

b) i beni acquisiti successivamente al matrimonio per effetto di donazione o successione, quando nell'atto di liberalità o nel testamento non è specificato che essi sono attribuiti alla comunione;

c) i beni di uso strettamente personale di ciascun coniuge ed i loro accessori;

d) i beni che servono all'esercizio della professione del coniuge, tranne quelli destinati alla conduzione di una azienda facente parte della comunione;

e) i beni ottenuti a titolo di risarcimento del danno nonché la pensione attinente alla perdita parziale o totale della capacità lavorativa;

f) i beni acquisiti con il prezzo del trasferimento dei beni personali sopraelencati o col loro scambio, purché ciò sia espressamente dichiarato all'atto dell'acquisto.

L'acquisto di beni immobili, o di beni mobili elencati nell'articolo 2683, effettuato dopo il matrimonio, è escluso dalla comunione, ai sensi delle lettere c), d) ed f) del precedente comma, quando tale esclusione risulti dall'atto di acquisto se di esso sia stato parte anche l'altro coniuge».

Dall'analisi congiunta di queste disposizioni rileviamo che, laddove i coniugi abbiano optato per il regime della comunione legale, è possibile individuare diverse categorie di beni:

- beni personali, sostanzialmente disciplinati dall'art. 179 c.c.
- beni in comunione, così come descritti dall'art. 177, comma 1, lett. a) e d), c.c.
- beni in comunione *de residuo*, cioè quelli che cadono in tale regime patrimoniale solo se esistenti al momento dello scioglimento della comunione, come i cespiti elencati dall'art. 177, comma 1, lett. b) e c), c.c., o i beni destinati all'esercizio dell'impresa di cui all'art. 178 c.c.
- beni di titolarità individuale, il cui valore costituisce un diritto di credito dell'altro sul fondo comune, come accade per l'ipotesi prevista dall'art. 177, comma 2, c.c., e, più in generale, per le ipotesi di comunione *de residuo*.

Conclusioni

Bene, siamo giunti alla fine di questa videolezione.

Ti ricordo che abbiamo approfondito:

- le condizioni per contrarre matrimonio
- il regime patrimoniale della famiglia nella sua evoluzione storica
- le singole categorie di beni che, nel loro complesso, formano la comunione legale.

Grazie per l'attenzione!